



Città di Saronno

Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera N. 67 del 29/12/2020

SEDUTA Ordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE

Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale (IMU) per l'anno 2021.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore 19:30, previa osservanza delle formalità di legge, in SARONNO in videoconferenza (ai sensi dell'art.73 comma 1 del D.L. n.18 in data 17.3.2020) attraverso la piattaforma Cisco Webex Meetings, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Pierluigi GILLI nella sua qualità di Presidente, così composto:

n.	Consiglieri	presenti	assenti	n.	Consiglieri	presenti	assenti
1	Augusto AIROLDI -Sindaco	Sì	==	14	Luca DAVIDE	Sì	==
2	Andrea PICOZZI	Sì	==	15	Cristiana DHO	Sì	==
3	Mattia CATTANEO	Sì	==	16	Lorenzo PUZZIFERRI	Sì	==
4	Roberta CASTIGLIONI	Sì	==	17	Alessandro FAGIOLI	Sì	==
5	Nourhan MOUSTAFA	Sì	==	18	Raffaele FAGIOLI	Sì	==
6	Francesca RUFINI	Sì	==	19	Claudio SALA	Sì	==
7	Francesco LICATA	Sì	==	20	Riccardo GUZZETTI	Sì	==
8	Mauro ROTONDI	Sì	==	21	Pierangela VANZULLI	Sì	==
9	Mauro LATTUADA	Sì	==	22	Agostino DE MARCO	Sì	==
10	Simone GALLI	Sì	==	23	Giampietro GUAGLIANONE	==	Sì
11	Lucy SASSO	Sì	==	24	Pierluigi GILLI	Sì	==
12	Giuseppe CALDERAZZO	Sì	==	25	Marta GILLI	Sì	==
13	Luca AMADIO	Sì	==				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 24

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale **Dott. Vittorio Carrara.**

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori, signori: Laura Succi, Franco Casali, Alessandro Merlotti, Ilaria Pagani, Giulia Corinna Mazzoldi, Novella Ciceroni e Gabriele Musaro'

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020), stabilisce che:
 - a) a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
 - b) l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783 della stessa Legge di bilancio per l'anno 2020;
- la “nuova” IMU assorbe la soppressa TASI (tributo per i servizi indivisibili);
- ai sensi dell'art. 1, comma 755, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio per l'anno 2020), i Comuni possono, con deliberazione del Consiglio comunale aumentare ulteriormente l'aliquota massima IMU dell'1,06 per mille (di cui al comma 754 dell'art. 1 della legge 160/2019) sino all'1,14 per cento, in sostituzione della eventuale maggiorazione già in vigore per il soppresso tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il Comune di Saronno, per l'anno di imposta 2020, ha confermato, in materia di fiscalità locale immobiliare, il medesimo livello di pressione tributaria dell'esercizio precedente, a seguito del cumulo tra le aliquote IMU e TASI previgenti, definendo, in relazione alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9, l'aliquota IMU 2020 pari alla sommatoria fra corrispondente aliquota IMU 2019 e aliquota TASI 2019, ferme restando le riduzioni e le esclusioni previste per legge dai richiamati commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:
 - la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
 - l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa

selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);

- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO che, al momento attuale, il MEF non ha approvato nessuno dei provvedimenti sopra indicati, per cui - per poter predisporre e approvare il bilancio di previsione 2021, la presente delibera viene approvata sulla base del modello utilizzato dal Comune fino all'anno 2020, con riserva di eventuale utilizzo del modello ministeriale nel momento in cui lo stesso dovesse essere approvato prima del decorso dei termini per l'approvazione del bilancio 2021 fissati a livello nazionale;

PREMESSO che:

- presupposto per l'imposizione IMU è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, fermo restando che per l'esclusione dall'imposizione IMU delle pertinenze dell'abitazione principale vale il principio che le medesime sono esenti da imposizioni se catastalmente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- per espressa previsione normativa, sono esenti dall'imposizione IMU, in quanto equiparati all'abitazione principale del soggetto passivo:
 - a) le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) gli alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture (case ALER);
 - c) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario;

d) l'eventuale unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica

e) unità immobiliare, posseduto (purché non locato):

- dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare,
- dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
- dal personale appartenente alla carriera prefettizia,

intendendosi che, per le predette categorie, non è richiesto il contemporaneo congiunto verificarsi delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, che costituiscono ordinario imprescindibile presupposto per la fattispecie della "abitazione principale" del soggetto passivo;

- ai fini della imposizione IMU, è riconosciuto il beneficio del regime fiscale dell'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito a parenti;
- per le unità residenziali locate a canone convenzionale, dietro presentazione del relativo canone di locazione, l'imposta dovuta è abbattuta al 75% del relativo importo;
- ai fini dell'imposizione IMU, sono esenti dall'imposta ex lege gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (per il periodo dell'anno durante il quale sussiste la predetta condizione);

ATTESO che, anche per l'anno 2021, sul gettito IMU complessivo vige la riserva erariale sulla quota di gettito derivante dall'imposizione IMU ad aliquota ordinaria del 7,6 per mille sugli immobili di categoria catastale D (immobili produttivi: commercio, servizi, opifici, ecc...) - versata dai contribuenti obbligati direttamente allo Stato - per cui, per i predetti immobili di categoria catastale D, risulta di spettanza comunale la sola differenza di imposta derivante dall'eventuale deliberazione di una aliquota impositiva superiore all'aliquota del 7,6 per mille;

PRESO ATTO che i Comuni - con deliberazione consiliare - possono, comunque, variare annualmente l'aliquota base definita dalla legge nazionale, anche in forma differenziata in funzione delle diverse categorie catastali di immobili oggetto di imposizione, rispettando in ogni caso i seguenti vincoli generali previsti dal Legislatore nazionale:

- abitazioni principali di lusso assoggettate ad imposta (categorie catastali A1, A8 e A9): l'aliquota ordinaria è fissata ex lege al 5 per mille (cinque per mille), con possibilità per i Comuni di aumentarla fino al 6 per mille (sei per mille) o di azzerarla;
- fabbricati rurali strumentali: l'aliquota ordinaria è fissata all'1 per mille con possibilità per i Comuni di azzeramento della stessa;
- c.d. "fabbricati merce" (destinati alla vendita e rimasti invenduti): l'aliquota ordinaria è fissata all'1,00 per mille (una virgola zero per mille), con possibilità per i Comuni di aumento al 2,5 per mille (due virgola cinque per mille) o possibile azzeramento della stessa. Dal 2022, i c.d. "fabbricati merce" saranno, ex lege, esenti dall'IMU, fintanto che

- permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- terreni agricoli: l'aliquota ordinaria è fissata al 7,60 per mille (sette virgola sessanta per mille) con facoltà per i Comuni di aumento sino al 10,60 (dieci virgola sessanta per mille) o possibile azzeramento della stessa;
- immobili ad uso produttivo: l'aliquota ordinaria è fissata all'8,60 per mille (otto virgola sessanta per mille), con riserva dello Stato per la quota del 7,60 per mille (sette virgola sessanta per mille), con facoltà per i Comuni di aumento sino al 10,60 o di diminuirla sino al 7,60 per mille (sette virgola sessanta per mille),
- per tutti gli altri immobili: aliquota ordinaria all'8,60 per mille (otto virgola sessanta per mille), con possibilità per i Comuni di aumentarla fino al 10,60 per mille (dieci virgola sessanta per mille);

RITENUTO di definire le aliquote IMU 2021 confermando le aliquote IMU 2020;

RILEVATO che l'applicazione delle aliquote di seguito determinate consente di ottenere un gettito atto a garantire il pareggio economico - finanziario del Bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale nel Comune di Saronno e, in particolare l'art. 3, comma 3, in merito alla determinazione del valore delle aree edificabili e ritenuto di approvare anche per l'anno 2021 in € 172,00 al metro quadrato l'importo minimo da assoggettare all'imposta, a fronte di quanto stabilito dall'art. 1, comma 777 L. 160/2019;

VISTO il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 22 del 26 novembre 2020;

VISTO il parere del dirigente del Settore Risorse Economiche espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18.8.2000 come modificato e integrato con l'art. 3, del DL n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni nella legge n. 213 del 7.12.2012;

Con voti, espressi per appello nominale, **favorevoli n. 18** dei signori Augusto Airoidi - Sindaco -, Pierluigi Gilli – Presidente -, Picozzi, Cattaneo e Castiglioni del gruppo Saronno Civica, Moustofa e Rufini del gruppo Tu@Saronno, Licata, Rotondi, Lattuada ,Galli, Sasso e Calderazzo del gruppo Partito Democratico, Amadio, Davide, Dho, Puzifferri, del gruppo Obiettivo Saronno e Marta Gilli del gruppo Con Saronno Lista Civica di Centri; **contrari n. 6:** i consiglieri Alessandro Fagioli, Raffaele Fagioli, Guzzetti, Sala, Vanzulli del gruppo Lega Lombarda e il consigliere De Marco del gruppo Forza Italia, su n. 24 consiglieri presenti;

DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2021 le aliquote dell'IMU già approvate per il 2020, nei termini di seguito riportati:

Abitazione principale categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze (cat. C6/C2/C7) (detrazione € 200,00)	6 per mille
Abitazione principale (escluse categoria A1/A8/A9) e relative pertinenze (cat. C6/C2/C7)	esente
Immobili locati a canone convenzionato e relative pertinenze con riduzione dell'imposta al 75% dietro presentazione del contratto di locazione	4,5 per mille
Alloggi di proprietà ALER occupati e relative pertinenze (detrazione € 200,00)	4,5 per mille
Alloggi di proprietà ALER non occupati	7,6 per mille
Unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, con riduzione della base imponibile al 50%	4,6 per mille
Terreni agricoli	4,6 per mille
Aree edificabili	10,6 per mille
Altri fabbricati	10,6 per mille
Altri fabbricati cat. D – immobili strumentali	10 per mille
Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che risulti non locata	4,6 per mille
Valore minimo imponibile aree edificabili al mq	€ 172,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce)	esenti

2) di dare atto che:

a. l'imposta IMU non è dovuta:

- sull'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- sull'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito a parenti;
- sulle unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- sugli alloggi sociali come definiti dal DM 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture (case ALER);

- sull'eventuale unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto (purché non locato) dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del dlgs n. 19.5.2000 n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica,
 - sui terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD);
- b. ai fini dell'abitazione principale, rileva la dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare e la contestuale residenza,
 - c. l'alloggio è considerato abitazione principale dalla data di richiesta della residenza anagrafica,
 - d. in caso di abitazione principale composta di due unità catastali, una sola dà diritto all'applicazione dell'esclusione dall'IMU, mentre l'altra sconta l'aliquota per gli altri fabbricati;

3) di stabilire per l'anno 2021:

- e. il valore minimo delle aree edificabili da assoggettare all'imposta in € 172,00 al metro quadrato, a fronte di quanto stabilito dall'art. 1, comma 777 L. 160/2019;
- f. in € 12,00 l'importo minimo al di sotto del quale non sussiste l'obbligo di versamento di cui all'art. 1, comma 168 della legge n. 296/2006;

4) di dare atto, altresì, che si provvederà ad applicare il disposto di cui al comma 6, punto a) dell'art. 1 della legge n. 244/2007, in ordine alla possibilità di abbassare l'aliquota sotto il 4 per mille per gli immobili in cui sono installati impianti per la produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile, quando sarà tecnicamente definito negli strumenti urbanistici di questo Ente;

5) di comunicare la presente deliberazione alla Saronno Servizi S.p.A. per gli adempimenti di competenza;

6) di dare atto, altresì, che:

- a. gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che li utilizzino come propria abitazione di residenza, non classificata in categoria A/1, A/8 o A/9 possono beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile e dell'aliquota agevolata solo in presenza dei seguenti requisiti:
 - il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui è situato l'immobile;
 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia;
 - il contratto di comodato deve essere registrato;

- b. i contribuenti proprietari di immobili di categoria D (Immobili strumentali) dovranno versare l'imposta calcolata con l'aliquota base del 7,6 per mille direttamente all'erario e la differenza al Comune di Saronno;
 - c. è stata stabilita, come previsto dall'art. 13, comma 12 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la modalità di versamento dell'imposta con provvedimento n. 2012/53909 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate mediante F24 con appositi codici tributo rispettivamente per la quota spettante all'erario e per quella spettante al Comune, nonché a mezzo bollettino di conto corrente postale;
- 7) di riservarsi, qualora il Legislatore dovesse adottare specifiche disposizioni in merito al tributo oggetto della presente delibera, di provvedere alla modifica di tali aliquote, così come dei relativi regolamenti, apportando le variazioni che risulteranno necessarie entro il termine ultimo che verrà fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;
- 8) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale.

Successivamente,

Con voti, espressi per appello nominale, **favorevoli n. 18** dei signori Augusto Airoidi - Sindaco -, Pierluigi Gilli – Presidente -, Picozzi, Cattaneo e Castiglioni del gruppo Saronno Civica, Moustofa e Rufini del gruppo Tu@Saronno, Licata, Rotondi, Lattuada ,Galli, Sasso e Calderazzo del gruppo Partito Democratico, Amadio, Davide, Dho, Puzifferri, del gruppo Obiettivo Saronno e Marta Gilli del gruppo Con Saronno Lista Civica di Centri; **contrari n. 6:** i consiglieri Alessandro Fagioli, Raffaele Fagioli, Guzzetti, Sala, Vanzulli del gruppo Lega Lombarda e il consigliere De Marco del gruppo Forza Italia, su n. 24 consiglieri presenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000, al fine di consentire la corretta gestione dell'esercizio finanziario.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 67 del 29/12/2020

I \ A	Beneficiario\Debitore	Numero	Eserc.	Comp.	Importo	Piano dei conti	Cap.	Siope

Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale (IMU) per l'anno 2021

- **Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000)**

Parere favorevole

Saronno, 22/12/2020

Il Dirigente del Settore

Dott. Vittorio Carrara

-
- **Parere di regolarità contabile (comportando l'atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente (artt. 49 e 147 bis Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000))**
 - **Visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUEELL D.lgs 267/2000)**

Saronno, 22/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Carrara Vittorio

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Avv. Pierluigi Gilli

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Generale

Dott. Vittorio Carrara

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 07.01.2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi – art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, addì 05.01.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Carrara